

## COMMISSIONE XIII

## AGRICOLTURA

35.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIANCARLO BINELLI

## INDICE

	PAG.
<b>Sostituzione:</b>	
Binelli Giancarlo, <i>Presidente</i> .....	3
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Disciplina della riproduzione animale ( <i>Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato</i> ) (4980) .....	3
Binelli Giancarlo, <i>Presidente</i> .....	3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13
Felissari Lino Osvaldo (PCI) .....	5, 6, 8
Ghinami Alessandro, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> .....	4, 6 8, 9, 10, 12
Tamino Gianni (Misto) .....	8, 10, 13
Zuech Giuseppe (DC), <i>Relatore</i> .....	3, 5, 7, 8, 9, 10, 12

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 16,10.**

NEDO BARZANTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

**Sostituzione.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, il deputato Romeo Ricciuti sostituisce il deputato Giovanni Andreoni per la seduta odierna.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina della riproduzione animale (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (4980).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina della riproduzione animale », già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 luglio 1990.

Ricordo ai colleghi che nella seduta del 7 novembre scorso hanno avuto luogo le repliche del relatore e del Governo e la Commissione aveva deliberato di richiedere alla I Commissione affari costituzionali il riesame del parere condizionato già espresso sul provvedimento.

Comunico al riguardo che nella seduta di ieri, 13 novembre, la I Commissione ha ribadito il parere già espresso.

GIUSEPPE ZUECH, *Relatore*. Devo dare atto alla Commissione affari costituzionali di aver accolto il nostro invito a proce-

dere al riesame del parere espresso e di averlo fatto in tempi molto celeri. Purtroppo, però, quella Commissione ha riconfermato nella seduta di ieri — come il presidente ha già comunicato — il parere che aveva formulato il 31 ottobre, invitando la Commissione agricoltura a riformulare il testo dell'articolo 1, soprattutto con riferimento al secondo comma.

In relazione a tale parere, annuncio che presenterò un emendamento conseguente.

Questa è la proposta del relatore per ottemperare alla condizione posta dalla Commissione affari costituzionali il cui parere, come tutti sapete, è vincolante. L'introduzione di questa modifica, naturalmente, comporterà il rinvio del provvedimento al Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

**CAPO I****LIBRI GENEALOGICI E REGISTRI ANAGRAFICI, CONTROLLI FUNZIONALI E VALUTAZIONI GENETICHE DEL BESTIAME****ART. 1.**

1. La presente legge individua, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, i principi fondamentali relativi al settore della riproduzione animale, ferme restando le funzioni trasferite alle regioni in materia.

2. I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, aggiungere in fine le parole: in attuazione delle direttive comunitarie.*

*Al comma 2, sostituire le parole: I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge con le seguenti: Nei limiti in cui attuino la normativa comunitaria le disposizioni della presente legge.*

1. 1.

ALESSANDRO GHINAMI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.1, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Poiché all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione con il relativo allegato dopo averne dato lettura.

#### ART. 2.

1. La presente legge disciplina:

a) l'istituzione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico del libro genealogico, così come definito nell'allegato;

b) l'istituzione per le specie e razze autoctone a limitata diffusione, per le quali non siano istituiti i libri genealo-

gici, del relativo registro anagrafico, così come definito nell'allegato;

c) lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive delle specie o razze di bestiame di interesse zootecnico;

d) lo svolgimento delle valutazioni genetiche dei riproduttori, così come definiti nell'allegato, delle stesse specie o razze di bestiame, secondo le diverse norme per esse stabilite dai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici;

e) la riproduzione animale.  
*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 3.

1. I libri genealogici sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, delle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il libro genealogico del cavallo da sella italiano è tenuto dall'Ente nazionale cavallo italiano (EN-CI). Ciascuna organizzazione provvede altresì alle valutazioni genetiche del bestiame iscritto nel libro genealogico dalla stessa istituito.

2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformità ad appositi disciplinari. Tale Associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze appartenenti alle specie di cui alla lettera b) dell'articolo 2, svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Gli anzidetti disciplinari, i registri anagrafici e i libri genealogici sono sottoposti

alla preventiva approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. I libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore sono istituiti e tenuti dagli enti ippici di diritto pubblico, che formulano i piani tecnici per lo sviluppo dell'allevamento delle razze medesime e la selezione delle stesse, in armonia con le direttive dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermi gli accordi internazionali in materia, sono stabiliti i requisiti genealogici, morfologici ed attitudinali, nonché le modalità per l'inserimento dei cavalli delle suddette razze in un apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che alla inseminazione artificiale.

4. In considerazione della particolarità della specie suina sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, i registri dei suini ibridi, così come definiti nell'allegato, da parte di imprese singole od associate. La tenuta di detti registri è coordinata dalla stessa associazione nazionale allevatori che gestisce il libro genealogico della specie, sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

L'onorevole Felissari ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 3 comma 2, dopo le parole: in possesso dei requisiti di cui al comma 1, aggiungere il seguente periodo: I controlli delle attitudini produttive, qualora effettuabili, per il cavallo da sella italiano dovrebbero essere parimenti svolti dall'ENCI con possibilità di affidamento dell'incarico ai Centri di incremento ippico.*  
3. 1.

LINO OSVALDO FELISSARI. L'emendamento da me presentato al secondo comma dell'articolo 3 concerne i controlli sull'attitudine produttiva equina, in particolare per quanto riguarda il cavallo da sella italiano, in quanto tali controlli a

mio avviso debbono essere svolti dall'ENCI e non soltanto dagli enti previsti in normativa.

Vorrei ora illustrare in maniera molto sintetica anche gli altri emendamenti che ho presentato, poiché ritengo che ciò possa rendere più spediti i nostri lavori.

Per quanto riguarda gli articoli 5 e 7, ho proposto di aggiungere ad entrambi un comma del seguente tenore: « In campo equino le manipolazioni del materiale riproduttivo e la fecondazione degli equini devono essere effettuati in centri appositamente designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ». Si cerca in questo modo di recuperare un concetto relativo alla fecondazione artificiale degli equini, soprattutto in considerazione delle esigenze derivanti dall'entrata in vigore delle disposizioni relative alla congelazione del seme ed alla commercializzazione del seme stesso. Si tratta di un'operazione molto delicata, che richiede particolari requisiti tecnici e tecnologici: è proprio per questo motivo che propongo sia il Ministero a fissare regole e requisiti e soprattutto ad esercitare un controllo sulla struttura abilitata a praticare queste manipolazioni, stabilendo in maniera preventiva l'individuazione di centri selezionati che rispondano ai requisiti.

Credo sia noto a tutti che, a differenza di quanto avviene per il settore bovino, che presenta problematiche ben affrontate all'interno del testo, per quanto riguarda la fecondazione artificiale degli equini, se non venisse fissata una normativa rigorosa relativamente ai controlli, potremmo trovarci di fronte a violazioni rilevanti. Infatti, non sfugge a nessuno che l'utilizzazione degli equini non avviene soltanto a fini produttivi, ma anche in attività che possono essere considerate extraprodottive nel settore zootecnico. Ritengo che questi emendamenti possano essere favorevolmente accolti dal relatore.

GIUSEPPE ZUECH, *Relatore*. Invito l'onorevole Felissari a ritirare il suo emendamento 3.1; l'articolo 3 è frutto di un'intesa e di una valutazione comune da

parte di tutte le associazioni interessate. Sarebbe pertanto meglio mantenere il testo del Senato.

ALESSANDRO GHINAMI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo con il parere del relatore.

LINO OSVALDO FELISSARI. Prendo atto del fatto che il testo attuale dell'articolo 3 ha già avuto un parere favorevole dell'ENCI ed accolgo l'invito del relatore a ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 con il relativo allegato.

(È approvato).

Poiché all'articolo 4 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 4.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assicura, ai sensi dell'articolo 71, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la regolare tenuta dei libri genealogici, dei registri anagrafici e dei registri degli ibridi della specie suina, nonché l'espletamento dei controlli e delle valutazioni genetiche di cui all'articolo 3.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermo restando il disposto dell'articolo 77, primo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di assicurare l'unicità per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali, può stabilire, con proprio decreto, criteri generali di natura tecnica da osservarsi in materia di vigilanza.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### CAPO II

#### RIPRODUZIONE ANIMALE

#### ART. 5.

1. I soggetti maschi delle specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina, per essere ritenuti idonei alla riproduzione debbono soddisfare le seguenti condizioni:

*a*) in monta naturale: essere iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico di cui all'articolo 3, od anche, per la specie suina, agli appositi registri degli ibridi di cui all'articolo 3, comma 4; nel caso di cavalli di razza puro sangue inglese e trotatore essere iscritti, oltreché al libro genealogico, anche all'apposito repertorio degli stalloni di cui all'articolo 3, comma 3. Tali disposizioni per la specie ovina e caprina si applicano soltanto negli allevamenti appartenenti al libro genealogico o al registro anagrafico;

*b*) per inseminazione artificiale: essere iscritti al libro genealogico, al registro anagrafico o agli appositi registri dei suini ibridi ed aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche di cui all'articolo 3. Per i soggetti sottoposti alle citate valutazioni genetiche l'inseminazione artificiale è ammessa solo nei limiti fissati per l'effettuazione delle prove medesime. I cavalli di razza puro sangue inglese e trotatore devono essere iscritti al libro genealogico, all'apposito repertorio degli stalloni, nonché possedere i requisiti per essi stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, in presenza di specifiche esigenze zootecniche locali, le regioni e le province autonome possono, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, autorizzare:

*a*) l'impiego di soggetti maschi della specie bufalina, nonché, limitatamente

al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di soggetti maschi della specie suina non iscritti ai rispettivi libri genealogici, per la fecondazione in monta naturale esclusivamente di fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio;

b) l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli ed asini stalloni, con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze ed all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti il libro genealogico od il registro anagrafico.

3. Nelle zone tipiche di produzione asinina le regioni possono autorizzare l'impiego di asini stalloni abilitati alla fecondazione di cavalle.

4. I libri genealogici della specie ovina e caprina possono prevedere l'istituzione di appositi registri di meticci per la registrazione di soggetti ottenuti tramite incroci con animali appartenenti a razze diverse. Tali soggetti possono essere adibiti alla riproduzione in base alle norme di cui al comma 1.

5. È vietato, per le specie equina e suina, l'esercizio della fecondazione in forma girovaga. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è altresì abolita, per la specie suina, la monta pubblica naturale.

6. È ammesso per le specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina il trapianto embrionale, nonché l'utilizzazione di altro materiale riproduttivo, a condizione che i citati embrioni, o altro materiale riproduttivo, provengano da padre iscritto al libro genealogico o registro anagrafico ed in possesso dei requisiti genetici all'uopo stabiliti dallo stesso libro genealogico o registro anagrafico.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 5, comma 1, lettera a) dopo le parole: articolo 3 aggiungere le seguenti: e soddisfare i requisiti fissati dagli Enti*

tecniche di cui all'articolo 3, comma 3 per la specie equina.

5. 5.

Felissari.

*All'articolo 5, comma 1, sopprimere la lettera b).*

5. 1.

Procacci, Tamino.

*All'articolo 5, comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

5. 2.

Procacci, Tamino.

*All'articolo 5, sopprimere il comma 6.*

5. 3.

Procacci, Tamino.

*All'articolo 5, aggiungere il seguente comma:*

*6-bis. In campo equino le manipolazioni del materiale riproduttivo e la fecondazione degli equini devono essere effettuati in centri appositamente autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.*

5. 4.

Felissari.

GIOVANNI ZUECH, *Relatore*. Invito l'onorevole Felissari a ritirare il suo emendamento 5.5, mentre esprimo parere favorevole al 5.4.

Sono inoltre contrario all'emendamento Procacci e Tamino 5.1: cancellare l'obbligo per i riproduttori di qualsiasi specie o razza di essere iscritti all'albo per poter usare il seme o per utilizzare i soggetti per la monta naturale, infatti, significherebbe consentire il prelievo del seme o la fecondazione naturale a soggetti non controllati. Sono altresì contrario agli emendamenti Procacci e Tamino 5.2 e 5.3.

X LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1990

ALESSANDRO GHINAMI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

LINO OSVALDO FELISSARI. Ritiro il mio emendamento 5.5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Procacci Tamino 5.1, contrari il relatore ed il Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Procacci Tamino 5.2, contrari il relatore ed il Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Procacci Tamino 5.3, contrari il relatore ed il Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Felissari 5.4, favorevoli il relatore ed il Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 6.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su parere dell'Istituto sperimentale per la zootecnia e sentite le regioni interessate, può autorizzare, anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 5, l'impiego di riproduttori e di materiale di riproduzione a fini di ricerca e di sperimentazione.

Gli onorevoli Procacci e Tamino hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 6.*

6. 1.

GIUSEPPE ZUECH, *Relatore*. Esprimo pare contrario.

ALESSANDRO GHINAMI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

GIANNI TAMINO. Non condivido la scelta del relatore di respingere l'emendamento che propone la soppressione di questo articolo che, a mio avviso, contrasta con il disegno di legge del Governo concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alla Comunità europea, tra i quali vi è anche il recepimento della direttiva n. 609 del 1986 che riguarda il benessere e la protezione degli animali, nonché il loro uso a fini sperimentali.

Poiché in questo articolo si parla dell'uso di riproduttori a fini di ricerca e sperimentazione, credo sarebbe opportuno trasferire questa norma nell'ambito della discussione di un altro provvedimento che si occupa esplicitamente di questa materia. Inserirla a questo punto, infatti, rischia di non far capire se la direttiva CEE sull'argomento sarà accolta attraverso il provvedimento governativo di cui ho parlato, che sarà al nostro esame fra poco tempo, oppure, in modo poco chiaro, da quello che stiamo esaminando oggi.

Queste sono le ragioni per le quali sono convinto dell'opportunità di sopprimere questo articolo 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 6.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 7.

1. I soggetti maschi delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, originari dei Paesi membri della Comunità economica europea, sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purché in pos-

sesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi.

2. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1, provenienti da Paesi terzi, sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, alle stesse condizioni stabilite in Italia per i riproduttori delle medesime specie e razze, purché in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di detti Paesi. Non sono ammesse condizioni più favorevoli di quelle riservate ai riproduttori originari dei Paesi comunitari.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 7, comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

7. 1.

Procacci, Tamino.

*All'articolo 7, comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

7. 2.

Procacci, Tamino.

*All'articolo 7, aggiungere il seguente comma:*

2-bis. In campo equino le manipolazioni del materiale riproduttivo e la fecondazione degli equini devono essere effettuati in centri appositamente autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. 3.

Felissari.

GIUSEPPE ZUECH, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento 7.3 dell'onorevole

Felissari, mentre mi dichiaro contrario agli emendamenti Procacci Tamino 7.1 e 7.2.

ALESSANDRO GHINAMI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concorro con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Procacci, Tamino 7.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Procacci, Tamino 7.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Felissari 7.3, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 7, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 8.

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di esecuzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di:

a) istituzione ed esercizio delle stazioni di monta naturale e degli impianti per la inseminazione artificiale, nonché di requisiti sanitari che devono possedere i riproduttori per essere ammessi ad operare nelle stesse stazioni ed impianti;

b) requisiti sanitari per prelievo, conservazione, impiego e distribuzione del

materiale di riproduzione e di ovuli ed embrioni;

c) certificazione degli interventi fecondativi e raccolta-elaborazione dei dati riguardanti la riproduzione animale;

d) requisiti e controlli tecnico-sanitari per l'importazione ed esportazione dei riproduttori, del relativo materiale di riproduzione, nonché di ovuli ed embrioni.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articolo aggiuntivo:

*All'articolo 8, comma 1, lettera a), sopprimere le parole:* e degli impianti per la inseminazione artificiale.

8. 1.

Procacci, Tamino.

*All'articolo 8, comma 1, sopprimere la lettera b).*

8. 2.

Procacci, Tamino.

*All'articolo 8, comma 1, lettera d), sopprimere le parole:* del relativo materiale di riproduzione, nonché di ovuli ed embrioni.

8. 3.

Procacci, Tamino.

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

Per i fini di cui alla presente legge vengono stabiliti incentivi per gli allevamenti nei quali siano garantite agli animali condizioni di vita adeguate alle singole specie.

8. 01.

Procacci, Tamino.

GIUSEPPE ZUECH, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti

all'articolo 8 nonché all'articolo aggiuntivo.

ALESSANDRO GHINAMI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Procacci e Tamino 8.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Procacci e Tamino 8.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Procacci e Tamino 8.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 8.01.

GIANNI TAMINO. Coerentemente con quanto già detto, se fosse stato soppresso l'articolo 6 avremmo ritirato questo articolo aggiuntivo. Poiché così non è accaduto, rimane inserito nel testo in discussione un articolo che disciplina materia oggetto della direttiva comunitaria per la cui attuazione il disegno di legge n. 4963 dà disposizioni al Governo.

Ritengo, pertanto, che sia utile inserire nel provvedimento oggi in discussione anche questo articolo aggiuntivo, che stabilisce vengano previsti incentivi per gli allevamenti nei quali siano garantiti agli animali condizioni di vita adeguate alle singole specie ed invito i colleghi ad esprimere voto favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Procacci e Tamino 8.01, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Poiché ai successivi articoli 9, 10 ed 11 non sono stati presentati emenda-

menti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

CAPO III  
SANZIONI

ART. 9.

1. A chiunque adibisce alla riproduzione animali o utilizza per trapianti embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto previsto nell'articolo 5, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, le seguenti sanzioni amministrative:

a) il pagamento della somma di lire 2.000.000 per ciascun capo adibito o della somma di lire 100.000 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie bovina e bufalina;

b) il pagamento della somma di lire 400.000 per ciascun capo adibito o della somma di lire 40.000 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie suina; nei casi di utilizzazione del verro in forma girovaga o in monta pubblica di cui all'articolo 5, comma 5, la sanzione suddetta è aumentata di un terzo per ciascun capo;

c) il pagamento della somma di lire 200.000 per ciascun capo adibito o della somma di lire 20.000 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie ovina e caprina;

d) il pagamento della somma di lire 4.000.000 per ciascun capo adibito o della somma di lire 200.000 per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie equina; in caso di utilizzazione dello stallone in forma girovaga di cui all'articolo 5, comma 5, la sanzione anzidetta è aumentata di un terzo per ciascun capo.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il materiale riproduttivo utilizzato è confiscato e ne viene ordinata la distruzione a spese del

contravventore; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelatamente e ne viene ordinata la sterilizzazione a spese del contravventore.

(È approvato).

ART. 10.

1. Alle infrazioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti modificazioni:

a) è escluso il pagamento in misura ridotta;

b) il prefetto competente ad applicare le sanzioni ne dà comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste-Direzione generale della produzione agricola.

(È approvato).

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 11.

1. I disciplinari di cui all'articolo 3 attualmente vigenti in materia di istituzione, di tenuta dei libri genealogici e di svolgimento dei controlli delle attitudini produttive, per quanto necessario, devono essere modificati in conformità alle norme di cui alla presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

1. L'articolo 1 della legge 11 marzo 1974 n. 74 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:

a) da veterinari iscritti all'albo professionale;

X LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1990

b) da operatori pratici di inseminazione artificiale, che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi dell'articolo 2, operanti nell'ambito di un impianto di fecondazione artificiale o presso allevamenti e stalle, purché convenzionati con un centro di produzione di materiale seminale che si assume la responsabilità circa l'impiego del seme ».

È stato presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 12 sopprimere la lettera b).*

12. 1.

Procacci, Tamino.

GIUSEPPE ZUECH, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento presentato.

ALESSANDRO GHINAMI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Procacci e Tamino 12.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 12.

*(È approvato).*

Passiamo agli ordini del giorno.

Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

« La Commissione agricoltura, in sede di esame del disegno di legge n. 4980 sulla riproduzione animale,

impegna il Governo

a presentare entro sei mesi un piano di potenziamento di uomini e mezzi dei servizi veterinari per le operazioni di controllo alle frontiere ».

0/4980/XIII/1.

Procacci, Tamino.

« La Commissione agricoltura,  
in sede di esame del disegno di legge n. 4980 sulla riproduzione animale

impegna il Governo

a stabilire incentivi per gli allevamenti nei quali siano garantite agli animali condizioni di vita adeguate alle singole specie ».

0/4980/XIII/2.

Procacci.

« La Commissione agricoltura,

in sede di esame del disegno di legge n. 4980 sulla riproduzione animale

impegna il Governo

a vigilare perché le Regioni adempino entro sei mesi alle operazioni di censimento degli allevamenti previsti dalla Direttiva CEE del 19 giugno 1978, recepita con legge n. 623 del 14 ottobre 1985 (articolo 3) e presentino i piani sulla situazione degli allevamenti e dei macelli presenti sul territorio (ogni 3 anni);

impegna altresì il Governo

a riferire in sede parlamentare sull'effettivo funzionamento della Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello ».

0/4980/XIII/3.

Procacci, Tamino.

ALESSANDRO GHINAMI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Accetto come raccomandazione l'ordine del giorno Procacci Tamino 0/4980/XIII/1, nonché la prima parte dell'ordine del giorno Procacci Tamino 0/4980/XIII/3; mentre non accetto l'ordine del giorno Procacci 0/44980/XIII/2 e la seconda parte del precedente, poiché trattano materie di competenza del Ministero della sanità.

---

X LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1990

---

**PRESIDENTE.** I presentatori insistono per la votazione ?

**GIANNI TAMINO.** Non insisto per la votazione degli ordini del giorno da me presentati insieme alla collega Procacci. Faccio solo presente che è mia intenzione ripresentare l'ordine del giorno 0/4980/XIII/2 in occasione della discussione del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla CEE.

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

#### **Votazione nominale.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disciplina della riproduzione animale » *(Approvato dalla IX*

*Commissione permanente del Senato)*  
(4980):

Presenti e votanti .....	28
Maggioranza .....	15
Hanno votato sì .....	27
Hanno votato no .....	1

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato sì:* Barzanti, Binelli, Bruni Francesco, Campagnoli, Civita, Conti, Cristoni, Diglio, Ebner, Felissari, Grilli, Lobianco, Martino, Montecchi, Nardone, Pellizzari, Poli, Rabino, Ricci, Ricciuti, Rosini, Toma, Torchio, Urso, Zambon, Zaniboni e Zuech.

*Ha votato no:* Tamino.

**La seduta termina alle 16,40.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI*

**DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

**DOTT. PAOLO DE STEFANO**

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 14 gennaio 1991.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO